LEGGE REGIONALE

Agevolazioni fiscali per gli enti del terzo settore. Modifica all'articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004)

LEGGE REGIONALE

Agevolazioni fiscali per gli enti del terzo settore. Modifica all'articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004)

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1
Modifica all'articolo 48 della l.r. 7/2002

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 – 2004), è inserito il seguente:

"1 ter. Al fine di garantire la continuità del previgente trattamento fiscale, l'esenzione di cui al precedente comma 1 bis è altresì riconosciuta, alle medesime condizioni e limitatamente alle attività non commerciali, agli enti già precedentemente iscritti all'anagrafe delle ONLUS che, entro il 31 marzo 2026, abbiano presentato domanda di iscrizione nel RUNTS nella sezione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g), del d.lgs. 117/2017, purché operino in una o più delle attività di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto.".

Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria

1. Le disposizioni della presente legge non comportano variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Antonio Matarrelli)

LA SEGRETARIA GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Giuseppe Musicco)

È estratto del verbale della seduta del 7 luglio 2026 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Antonio Matarrelli)

LA SEGRETARIA GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Giuseppe Musicco)